

STATUTO

dell'Associazione Genitori perSone Autistiche ANGSA Marche Associazione di Promozione Sociale

SOMMARIO

ART. 1 Denominazione e sede	pag. 1
ART. 2 Missione e attività associative	" 2
ART. 3 Finalità Associative e Oggetto Sociale	" 3
ART. 4 Soci	" 4
ART. 5 Diritti e doveri dei soci	" 5
ART. 6 Volontariato e rapporti economici	" 5
ART. 7 Organi sociali	" 6
ART. 8 Assemblea dei soci	" 6
ART. 9 Consiglio direttivo	" 7
ART. 10 Presidente e Vicepresidente	" 8
ART. 11 Segretario e Tesoriere	" 8
ART. 12 Organo di controllo	" 8
ART. 13 Patrimonio e risorse economiche	" 9
ART. 14 Bilancio	" 9
ART. 15 Libri sociali	" 10
ART. 16 Scioglimento e devoluzione dei beni	" 10
ART. 17 Norme di rinvio	" 10
ART. 18 Norma terminale	" 10

ART. 1 Denominazione e Sede

1. L'Associazione Nazionale Genitori perSone Autistiche Marche— Associazione di Promozione Sociale ETS, ovvero più brevemente denominabile "ANGSA Marche APS, e di seguito ANGSA Marche, è stata costituita con atto pubblico il 15/09/2001 ad Agugliano (AN) per difendere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie. L'associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del Terzo Settore.
2. Essa è disciplinata dal presente statuto e dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.
3. Assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica ai sensi dell'art 36 del Codice Civile. L'Associazione potrà comunque assumere autonomia patrimoniale perfetta e quindi forma di ente dotato di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, mediante l'applicazione del disposto di cui all'art 22 del D-Lgs 117/2017 e sue modifiche o integrazioni nel momento che questo sarà efficace ed applicabile. In tal senso il presente statuto è conforme al disposto normativo per i requisiti obbligatori previsti dalla normativa.
4. L'ANGSA Marche APS è retta dalle proprie norme statutarie e suppletivamente dal Codice Civile, dai disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97 e alla L. 383/2000 nel periodo transitorio per quanto ancora efficaci ed applicabili e dalle norme di cui alla Legge 106/2016 ed al Decreto Legislativo 117/2017 dal momento della loro applicabilità. Tali norme vengono attuate da appositi regolamenti fondati sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

5. Le denominazioni "Associazione Nazionale Genitori per Sone Autistiche Marche" – Associazione di Promozione Sociale, o la denominazione abbreviata ANGSA Marche APS, complete dell'acronimo, dovranno e potranno essere usate nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico a seguito dell'effettivo riconoscimento di tale forma rilasciato dai competenti uffici. L'utilizzo della denominazione e del marchio è disciplinata dal Regolamento.
6. L'ANGSA Marche APS ha sede ad Agugliano (AN) in Via San Bernardino 17, e opera prevalentemente nella regione Marche. Nel caso di eventuali variazioni di sede, se la sede rimane nello stesso comune, la delibera sarà dell'assemblea ordinaria; se la sede viene trasferita in altra città, la variazione verrà deliberata dall'assemblea straordinaria.

ART. 2 Missione e attività associative

1. L'ANGSA Marche APS è un'associazione regionale creata per difendere i diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie, e migliorare la loro qualità della vita. Favorisce l'autonomia, le capacità e il protagonismo delle persone autistiche, promuove la partecipazione, la collaborazione e l'associazione dei familiari e delle persone che a vario titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione ed autodeterminazione delle persone autistiche.
2. L'autismo è una condizione neurologica, un disturbo dello sviluppo e una disabilità. L'ANGSA Marche APS fa riferimento alle definizioni di autismo delle classificazioni internazionali Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), l'International Classification of Diseases and Disorders (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006) e ritiene ormai accertato che i Disturbi dello Spettro Autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica. Accanto alla comprensione delle caratteristiche del disturbo neurobiologico e alla sua definizione clinica, l'evidenza scientifica ha ampiamente dimostrato che le persone autistiche presentano un disturbo sistemico non limitato al solo sistema nervoso. Pertanto, dal momento che la nostra associazione si rivolge a PERSONE AUTISTICHE, e non alla definizione clinica di un disturbo neurobiologico, la tutela dei diritti della persona può essere garantita solamente se viene mantenuta la centralità dei complessi bisogni di salute.
3. La visione dell'ANGSA Marche APS è:
Costruire una società inclusiva in cui ogni persona autistica possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente ed autodeterminata, in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere psicofisico.
4. La principale attività istituzionale di interesse generale che caratterizza l'ANGSA Marche APS, nell'ambito della missione associativa indicata nell'articolo 5 del D.Lgs 117/2017 è:
 - a. **promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale** (art 5. lett. W) di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Per realizzare gli obiettivi e le finalità e per meglio compiere queste attività anche in supporto degli ETS associati l'ANGSA realizza anche:
 - b. **interventi e servizi sociali** (art 5. lett. A) ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c. **interventi e prestazioni sanitarie** (art. 5 lett. B) come definiti dalle disposizioni vigenti in materia e segnatamente dell'Art. 60 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" secondo quanto stabilito dalla "Legge sull'autismo" L. 134/2015;
 - d. **prestazioni socio-sanitarie** (art. 5 lett. C) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

Autismo e persone

Legge 117/2017

- e. **adeguamento della formazione dei medici agli standard internazionali previsti per i disturbi sistemici** (condizione per la attuazione di prestazioni sanitarie coerenti con i bisogni di salute, previsti dalla L 134/2015);
 - f. **educazione, istruzione e formazione professionale** (art. 5 lett. D), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
 - g. **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (art. 5 lett. H);
 - h. **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (art. 5 lett. I);
 - i. **agricoltura sociale** (art. 5 lett. S) , ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - j. **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata** (art. 5 lett. Z).
5. L'ANGSA Marche APS opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, delle persone tesserate o delle persone aderenti agli ETS Associati , ai sensi dell'art 35 c. 1 del d.Lgs 117/2017; le cariche sociali sono volontarie e gratuite, salvo casi e modalità previste dalla normativa previa delibera del Consiglio Nazionale.
6. L'ANGSA Marche APS stabilisce rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di Terzo settore o scientifiche allo scopo di raggiungere la propria missione, favorisce la nascita di reti e organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle proprie finalità. Stabilisce rapporti di collaborazione e di rete con associazioni italiane e straniere di cui si condividono gli obiettivi. Può sottoscrivere rapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, istituzioni, privati per specifiche finalità.

ART. 3 Finalità Associative e Oggetto Sociale

1. L'ANGSA Marche APS è costituita per promuovere i diritti umani e civili delle Persone autistiche, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile alla salute, ad una vita libera e il più possibile indipendente e autodeterminata, nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità attraverso la diagnosi e l'intervento precoce, l'inclusione scolastica e l'educazione specializzata, la presa in carico e l'intervento socio-sanitario, l'inclusione lavorativa, l'informazione e la consapevolezza, la ricerca scientifica, una vita il più autonoma possibile e il "Dopo di noi".
2. L'ANGSA Marche APS persegue queste finalità secondo quanto previsto dai precedenti articoli e attraverso le seguenti:
- a. Attività istituzionali;
 - b. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
 - c. Attività di raccolta fondi.
3. **Attività Istituzionali:**
L'ANGSA Marche APS nel perseguimento del suo oggetto può:
- a. richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
 - b. partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
 - c. acquistare beni mobili e immobili;
 - d. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - e. svolgere ogni altra attività riferita all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;
 - f. stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre realtà sociali che si occupano di autismo;
 - g. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo a tutela delle persone con autismo e loro familiari;

- h. promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;
- i. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;

4. Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale:

per raggiungere le finalità di cui al presente articolo l'Associazione, potrà esercitare anche altre attività, in via secondaria e/o strumentale rispetto all'attività di interesse generale, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi. La loro individuazione avverrà con delibera dall'Assemblea nazionale. Tutti i rimandi alle singole norme richiamate in questo Articolo vanno intesi anche con riferimento alle altre norme vigenti e future aventi analoghe finalità.

5. Attività di raccolta fondi:

al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

- a. L'Associazione potrà sostenere, coordinare e favorire lo sviluppo delle attività degli Enti di Terzo Settore associati.
- b. Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.
- c. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse e meglio definite dal presente articolo.

ART. 4 Soci

- 1. Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'associazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente, nonché Enti del Terzo Settore nei limiti dell' art. 32 del codice del Terzo Settore.
- 2. Nella domanda di iscrizione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. Inoltre l'aspirante socio dovrà indicare le proprie generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'email e il numero di telefono.
- 3. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente, secondo criteri non discriminatori, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 4. Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato entro 60 giorni. Avverso la comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.
- 5. L'ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 6. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie: ogni aderente può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - mancato versamento della quota associativa entro il mese di settembre di ogni anno;
 - decesso;
 - esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea dei soci

che, sulla base delle diverse motivazioni espresse, decide in via definitiva. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

7. I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento di un socio rispetto all'altro:
 - a. **soci ordinari** sono le figure di cui all'art. 1, comma 1;
 - b. **soci sostenitori** sono tutti coloro non rientranti tra quelli elencati nel precedente punto a. Possono essere persone fisiche o organizzazioni;
 - c. **soci onorari** sono le persone nominate dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più dei suoi membri. I soci hanno uguali diritti e doveri, qualunque sia la categoria di appartenenza.
8. Ogni ammissione a soci, successiva cessazione e conferimento o revoca di cariche sociali, deve essere annotata sul Libro degli Associati, in ordine cronologico di data.
9. Possono essere ammessi anche soci non residenti nella Regione Marche.

ART. 5 Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività.
2. I soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
 - esercitare il diritto di voto in assemblea;
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
 - controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo.
 - dimettersi.
3. I soci hanno il dovere di:
 - osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota sociale annuale. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.
4. Il diritto di voto non può essere esercitato dai:
 - nuovi iscritti che hanno versato la quota associativa nei 3 mesi antecedenti la data dell'Assemblea;
 - soci non in regola con il rinnovo della quota associativa.

ART. 6 Volontariato e rapporti economici

1. L'associazione di promozione sociale si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le associazioni possono avere tra i soci persone giuridiche private (no pubbliche) purché: siano associazioni di persone costituite per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro; non siano prevalenti rispetto alle persone fisiche.

autocollante

Reggio Emilia

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
5. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

ART. 7 Organi Sociali

1. Sono organi sociali:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente e il Vicepresidente;
 - L'Organo di controllo qualora si superino i limiti prescritti dal comma 2 dell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 8 Assemblea dei soci

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci se l'associazione ha meno di 500 soci e di 5 soci se ne ha più di 500.
2. Essa è presieduta dal Presidente, ed è convocata in via ordinaria almeno un volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea, a norma dell'art.2364 del codice civile, potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
6. In caso di parità di voti, l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
7. La modifica dello statuto è approvata dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
9. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

11. L'Assemblea Ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva gli indirizzi e il programma proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12. L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione.

13. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di sette, e comunque in numero dispari, scelti tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
3. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
5. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo coopterà i candidati non eletti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
6. Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.
7. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- convoca l'Assemblea;
- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea gli indirizzi e il programma delle attività;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente, comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

9. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 10 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano.
4. Compete al Presidente:
 - presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione, dove possono essere consultati dai soci;
 - nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 11 Segretario e Tesoriere

1. Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'associazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.
2. Compete loro:
 - redigere e sottoscrivere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
 - curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
 - curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - predisporre il bilancio consuntivo che il Consiglio direttivo propone all'Assemblea per l'approvazione.
3. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte da altro membro del Consiglio direttivo escluso il Presidente.

ART. 12 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge ai sensi del comma 2 dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore può essere istituito l'Organo di controllo, anche monocratico, eletto dall'Assem-

blea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Nello specifico l'Organo di controllo dovrà:
 - verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo;
 - verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione;
 - verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
 - redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.
6. L'Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 13 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - eredità, donazioni e legati;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio dovrà essere redatto a cura del Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

3. Il bilancio consuntivo contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, e comunque non oltre 120 giorni dell'esercizio successivo in caso di particolari esigenze.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione cinque giorni prima dell'Assemblea possono essere consultati da ogni socio.
5. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
6. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative.

Autorella

ART. 15 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 16 Scioglimento e devoluzione dei beni

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento della stessa può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea dei soci, e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente ad ANGSA nazionale o territoriali. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Registro Unico

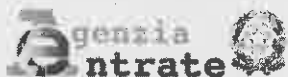
ART. 17 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Digs del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

ART. 18 Norma Finale

1. Il presente Statuto è predisposto in maniera tale da essere compatibile con lo Statuto Nazionale di ANGSA, in vista della costituzione della Rete associativa di Enti del Terzo Settore che verosimilmente prenderà la denominazione di ANGSA Rete ETS.

(Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 ottobre 2020)

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

93091760426

NATURA GIURIDICA

08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE

ANGSA(ASS. NAZ. GENITORI SOGGETTI AUTISTICI) REGIONE MARCHE APS

TIPO ATTIVITÀ

881000 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA S BERNARDINO 17

C.A.P.

60020

COMUNE

AGUGLIANO

PROV.

AN

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

FGLNNL52P50F268W

CODICE CARICA

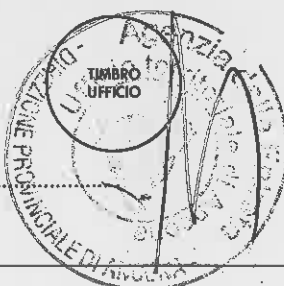
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

FOGLIA ANTONELLA

DATA 27/10/2020

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT ANCONA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANGSA MARCHE ONLUS

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 17,00 presso i locali della Parrocchia di S. Giuseppe Moscati con sede ad Ancona via Tiraboschi, 69, si è riunita l'assemblea generale straordinaria, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, dell'associazione ANGSA MARCHE ONLUS con sede ad Agugliano (An) via S. Bernardino, 17 per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Trasformazione e modifica statuto sociale per adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore (d.lgs n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni);
- 2) Varie ed eventuali.

Sono risultati fisicamente presente i sigg. Cutini Fortunato, Fiorentini Massimo, Foglia Antonella, Marini Angelo, Orazi Gianfranco, Oreficini Gabriella, Pigliapoco Giancarlo per un totale di sette soci presenti fisicamente e altri tredici per regolare delega per un totale di venti presenti, come da foglio presenze sottoscritto dai partecipanti e che si allega al presente verbale.

I presenti nominano la sig.ra Antonella Foglia presidente dell'assemblea e chiamano a fungere da segretario il sig. Massimo Fiorentini.

Il presidente fa constatare che la prima convocazione è andata deserta e che la seconda convocazione deve ritenersi valida in quanto il numero dei presenti (in proprio e per delega) è sufficiente per formare la maggioranza costitutiva e deliberativa dell'assemblea, prevista dal vigente statuto sociale nella misura di 2/3 (due terzi) degli iscritti.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il presidente espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa degli Enti del terzo Settore (ETS) ai sensi del D.lgs numero 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, in modo di potersi iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in sigla RUNTS) nella Sezione Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS) e rientrare così nell'ambito degli Enti del Terzo Settore. Precisa inoltre che l'Associazione si iscriverà nella Sezione APS del costituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per adeguarsi alle modifiche statutarie della futura associazione ANGSA NAZIONALE - APS – ETS della cui rete andrà a far parte, considerato che è già un componente della Federazione di Associazioni Regionali ANGSA che costituiscono l'attuale ANGSA NAZIONALE.

Il presidente fa presente che il nuovo statuto sociale entrerà in vigore solo al momento della registrazione al RUNTS e che fino a quel momento l'associazione ANGSA MARCHE continuerà ad essere regolata dal preesistente statuto.

Si procede quindi alla lettura del nuovo statuto sociale.

L'assemblea dopo aver analizzato le modifiche e le integrazioni proposte, dopo approfondita discussione, all' unanimità

DELIBERA

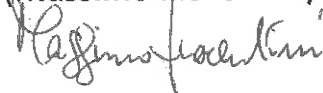
di approvare tutte le modifiche e di adottare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto, che al presente verbale si allega.

Prima di sciogliersi l'assemblea conferisce mandato al presidente affinché provveda a tutte le formalità derivanti dal presente atto presso le Autorità competenti.

Alle ore 18,15, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta.

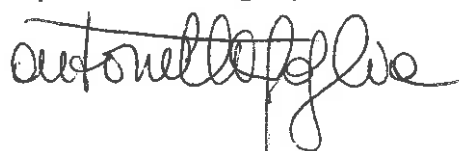
IL SEGRETARIO

(Massimo Fiorentini)



IL PRESIDENTE

(Antonella Foglia)



All. 1): Nuovo statuto sociale

All. 2): Registro presenti



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto reg.to li 27 OTT 2020 serie 3

2673 per € 5.520,00
per il DIRETTORE TERRITORIALE

L'INCARICATO
Alessio RAPATTONI *

* *Firma su delega del Direttore Provinciale
(Rosanna La Vignola)